

In merito alla revisione del Regolamento per l'Ufficio perizie FMH

Hanspeter Kuhn, avvocato, segretario generale suppl. FMH
Dania Ischi-Ceppi, lic. iur., servizio giuridico FMH

Il Comitato centrale FMH su preavviso favorevole del Consiglio scientifico, ha accettato nel novembre 2001 la revisione del Regolamento per l'Ufficio perizie della FMH e ha preso atto del commentario concernente questo Regolamento. L'entrata in vigore del Regolamento riveduto è stata fissata al 1° febbraio 2002. I motivi della revisione sono stati esposti nell'ultimo rapporto annuale e nel progetto per la presa di posizione sulla revisione del Regolamento pubblicati nel Bollettino dei medici svizzeri 29-30/2001, in tedesco a pag. 1585-94 ed in francese a pag. 1595-1604.

I cambiamenti più importanti in sintesi

Nota: chi fosse interessato può consultare le modificazioni in modo dettagliato (solo nella versione in tedesco), sulla pagina Web della FMH: www.fmh.ch; Ufficio perizie; Regolamento; progetto di decisione.

- Il *paziente* che suppone sia stato commesso un errore in un ospedale pubblico, prima d'inoltrare la richiesta presso l'Ufficio perizie, *deve* ottenere l'accordo per la perizia FMH da parte dell'ospedale (art. 3).
- La possibilità per il medico coinvolto di deporre una domanda di perizia è stata stralciata (art. 4). Questa soluzione non ha trovato applicazione in pratica. In fondo è indispensabile che sia il *paziente* ad inoltrare la richiesta, a *descrivere* chi sospetta d'errore e quale sia l'errore che lui presume.
- Le condizioni d'entrata in materia dell'Ufficio perizie sono state precisate. In particolare, le parti devono prima tentare di trovare un accordo senza perizia, e solo dopo, se necessario, inoltrare la richiesta per una perizia FMH (art. 5).
- L'art. 7 precisa quali informazioni deve contenere la richiesta del paziente. L'Ufficio perizie deve sapere,
 - su chi cade il sospetto di errore del paziente;
 - come il paziente ha vissuto il trattamento;
 - quale(i) errore(i), e
 - quali danni sono dovuti all'errore, secondo i sospetti del paziente;
 - a che stadio di procedura si trovano i coinvolti.

Il paziente presume un errore di diagnosi o di cura, come deve reagire il medico coinvolto?

1. Fissare con il paziente un appuntamento per discuterne con calma. Permettere al paziente di farsi accompagnare da una persona di sua scelta.
2. Comunicare rapidamente(!) il caso all'assicurazione responsabilità civile e discutere sul da farsi; chiedere in precedenza l'accordo del paziente (il consenso orale è sufficiente, ma deve essere annotato nella cartella medica). Annunciare il caso all'assicurazione di responsabilità civile, non significa ammettere l'errore!
3. In un ospedale pubblico: svolgere rapidamente un'analisi interna della situazione con il responsabile della divisione ospedaliera e il responsabile della direzione dell'ospedale.
4. Dettare o scrivere al più presto e in modo possibilmente completo, tutto quello che ancora si ricorda sulle fasi decisive della diagnosi e della cura, sotto forma di protocollo («rivedere il film ancora una volta»).
5. Su richiesta del paziente consegnare, senza indugio e gratuitamente, una fotocopia della cartella medica e le radiografie, dietro ricevuta.
6. Quando il colloquio tra medico e paziente non ha portato al chiarimento desiderato, indicare al paziente altre possibilità per verificare il suo punto di vista.
7. Non indirizzare il paziente all'Ufficio perizie senza avere, in precedenza, discusso il caso al telefono, evitando di fare nomi(!), con la responsabile del competente Ufficio perizie.
8. Ha bisogno di un avvocato il medico coinvolto? L'assicurazione responsabilità civile non ha solo il compito di pagare quando un medico è responsabile di un danno, ma ha pure il dovere di evitare pretese di responsabilità civile ingiustificate. Pertanto il medico non ha bisogno, in fondo, di incaricare un suo avvocato. L'esperienza però insegna, che in certi casi, può essere utile discutere la situazione, in modo informale, con un avvocato indipendente. Una tale analisi della situazione permette inoltre di liberarsi da paure e insicurezze. Di regola, l'assicurazione responsabilità civile non copre queste spese.

- Nell'art. 7 si consiglia alle parti di rinunciare a porre questioni concrete al perito ma piuttosto di descrivere chiaramente all'Ufficio perizie quali errori e quali danni sono sospettati dal paziente e rispettivamente per quale ragione diagnosi e cura sono considerate *lege artis* dall'assicuratore.
- Nell'art. 13 è precisato l'incarico al perito o ai periti.
- Qualora, dopo che il perito ha consegnato la perizia, ci sia lo stesso una procedura giudiziaria, l'art. 15 permette al perito di decidere liberamente se è disposto a spiegare la sua perizia davanti al tribunale.
- Nell'art. 16 sono riassunte le disposizioni a proposito della rilettura del progetto di perizia, della valutazione scientifica da parte della società medica specialistica e del Consiglio scientifico. Il CC ha designato nell'agosto 2001 il Consiglio scientifico per l'Ufficio perizie. È composto dal Prof. Dr. med. P. Aeberhard (presidente), dal Prof. Dr. iur. O. Guillod, dal Dr. iur. U. Karlen e dal Dr. med. S. Bloch.

Nuova presentazione dei documenti sul sito Web della FMH

In vista della revisione, i documenti dell'Ufficio perizie sul sito Web della FMH sono stati adattati e completati. Attualmente tutti i documenti per inoltrare un caso sono accessibili sul sito Web.

Nota bene: l'esperienza mostra quanto sia importante che il paziente o il suo avvocato discutano il caso, *in anticipo e per telefono*, con la responsabile dell'Ufficio perizie (l'indirizzo e il numero di telefono delle responsabili si trovano alla fine del Regolamento). Il tempo investito per questa telefonata permette sovente di risparmiare dei mesi nella procedura per la perizia. *Speriamo che questa telefonata, da fare prima di inoltrare la richiesta, abbia luogo regolarmente malgrado l'accessibilità della documentazione sul sito Web, altrimenti saremo costretti dopo questo periodo di prova, a ripristinare il sistema di spedizione postale della documentazione.*

Medici e pazienti trovano attualmente la seguente documentazione sul sito Web www.fmh.ch; Ufficio perizie:

- informazioni generali sull'Ufficio perizie FMH;
- schema di svolgimento: indicazione dell'iter da seguire, passo per passo, per uno svolgimento ottimale della discussione sull'errore di diagnosi o di cura fra paziente e medico o ospedale, da quando nasce il sospetto di errore fino all'accordo extragiudiziario;
- regolamento e commentario (come nell'edizione attuale del Bollettino dei medici). [Per chi fosse interessato: il progetto di decisione sottomesso al Comitato centrale con le modifiche in dettaglio, solamente in tedesco]
- indicazioni per inoltrare una richiesta di perizia;
- modello di richiesta per il paziente;
- lettere modello per il paziente;

Spese per il paziente che si rivolge all'Ufficio perizie della FMH

Il Comitato centrale ha leggermente aumentato dal 1° febbraio 2002 la tassa amministrativa a carico del paziente:

- il paziente deve versare in futuro per la perizia una somma di Fr. 600.- oltre all'imposta sul valore aggiunto IVA (art. 9, finora erano Fr. 500.-);
- se fosse necessario chiedere al perito di completare la perizia, il paziente deve versare un'ulteriore somma di Fr. 200.- fino a 600.-. Questa ulteriore tassa non sarà richiesta, se al perito è stato concesso di far rileggere il suo progetto di perizia da un giurista.

Ufficio perizie FMH per la Svizzera romanda: cambio nella supervisione

Con l'entrata in vigore del Regolamento riveduto, la signora *Nathalie Favre, giurista presso il servizio giuridico della FMH* assume dal 1° febbraio 2002 la supervisione interna dell'Ufficio perizie FMH per la Svizzera romanda, a Losanna, in sostituzione dell'avv. Hanspeter Kuhn. Dal punto di vista esterno non cambierà niente: la signora Brigitte Mottet resta responsabile dell'Ufficio perizie per la Svizzera romanda e persona di contatto per le parti coinvolte.

Per la Svizzera tedesca ed il Ticino non ci saranno cambiamenti di personale: la signora Susanne Friedli resta responsabile dell'Ufficio perizie per la Svizzera tedesca ed il Ticino e persona di contatto per le parti coinvolte mentre l'avv. Hanspeter Kuhn mantiene la supervisione interna.

Alcune osservazioni sul diritto della responsabilità civile e sull'Ufficio perizie

1. Per una buona scelta dell'assicurazione responsabilità civile, medici e ospedali si trovano confrontati con le stesse regole economiche che il paziente incontra scegliendo la sua cassa malati: «come uno si fa il letto, così dorme», un regolamento adeguato del danno ha il suo prezzo. È meglio diffidare delle offerte troppo buon mercato.
2. L'assicurazione responsabilità civile paga indennità per danni e torto morale solo quando un errore di diagnosi o di cura ha causato un danno alla salute. (Motivo: a parte nell'ambito dell'assicurazione infortuni* la Svizzera non conosce il sistema del «No-Fault-Compensation».)
3. L'Ufficio perizie della FMH si occupa unicamente di chiarimenti extragiudiziari concernenti degli errori di diagnosi e di cura. (In particolare non è competente per perizie giudiziarie, per perizie nell'ambito dell'assicurazione sociale, per i litigi in relazione alle prestazioni e neppure per i casi di regresso.)

* Cfr. art. 6, cpv. 3 LAINF

4. I casi evidenti di errori di diagnosi e di cura devono essere regolati senza perizia. Per questo c'è bisogno di un clima di discussione aperto tra paziente (eventualmente il suo avvocato) e l'assicurazione responsabilità civile del medico, risp. dell'ospedale. È pure importante che l'assicurazione responsabilità civile goda di una sana situazione finanziaria; vedi sopra cifra 1.
5. L'Ufficio perizie FMH non ha e non vuole avere un monopolio in materia di perizie nei casi di presunti errori di diagnosi e di cura. Il paziente e l'assicurazione responsabilità civile possono anche cercare e incaricare un perito senza ricorrere all'Ufficio perizie.
6. Quando però l'Ufficio perizie riceve questo incarico, deve e vuole assumersi la responsabilità per l'istruzione del caso. Per svolgere il suo compito ha bisogno, innanzitutto, di un primo contatto telefonico e poi delle informazioni, menzionate all'art. 7 del Regolamento, da parte del paziente nonché dell'assicurazione responsabilità civile, la quale in precedenza avrà discusso con il medico risp. l'ospedale coinvolto.
7. Last but not least: la richiesta di perizia all'Ufficio perizie FMH, dal 1996 non è più gratuita per il paziente.